

CAMERA DEI DEPUTATI N. 864

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 20 febbraio 1959

Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632,
riguardante la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha per oggetto modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, con la quale è stato istituito un assegno a vita a favore dei ciechi civili.

In questo periodo di tempo la legge predetta ha rilevato talune insufficienze al vaglio della esperienza e pertanto si è fatta sempre più viva la necessità di ritoccarne la formulazione anche alla luce dei nuovi elementi di valutazione che si sono acquisiti e delle risultanze emerse all'esame dei dati statistici e di altre circostanze di fatto.

È stato rilevato che l'attuale disciplina relativa alle diverse misure di assegno fissate, com'è noto, in lire 14.000 per i ciechi assoluti, 12.000 per quelli che conservano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo ed in lire 10.000 per i richiedenti provvisti di un residuo visivo fino ad un decimo, vale a dire affetti da una riduzione della vista non inferiore al 90 per cento, dà luogo a vari inconvenienti.

Il più notevole consiste nella constatazione assai frequente che, data la difficoltà obiettiva di accertare con precisione l'eventuale residuo visivo e più ancora di stabilire gli esatti limiti di esso da esprimere in decimi o in centesimi quando, come accade generalmente, gli interessati non collaborano con l'oculista che effettua l'accertamento, usufruiscono del beneficio persone provviste di un residuo visivo per il quale dovrebbero invece percepire l'assegno nella misura inferiore o esserne completamente esclusi.

Non meno evidente è la considerazione che il criterio di ripartizione delle diverse misure non ha una corrispondente obiettività nello stato della minorazione dei beneficiari, non esiste cioè una adeguata distinzione fra coloro che sono ciechi assoluti, ai quali è corrisposto l'assegno nella misura di lire 14.000 e gli altri che conservano un residuo visivo del quale possono giovare, non soltanto nelle comuni necessità quotidiane, come la deambulazione, ecc., ma a volte per esplicitare anche un'attività lavorativa o almeno per esplicitarla in condizioni di vantaggio e quindi di rendimento che si avvicinano alla normalità.

Da quanto precede appare evidente la necessità che siano soltanto due le categorie dei beneficiari in relazione alla misura dell'assegno a vita e che una più netta differenza di trattamento venga riservata ad essi.

Per questo, con la modifica che si propone, mentre resta fissata in lire 10.000 la misura minima per i richiedenti affetti dalla riduzione della vista non inferiore al 90 per cento, si ritiene opportuno elevare a lire 16.000 la misura da corrispondersi a coloro che sono colpiti da cecità totale.

Questa variazione di limite peraltro non comporta alcun onere di maggiore spesa perché l'aumento stabilito per quelli che sono affetti da cecità assoluta viene compensato dalla riduzione a lire 10.000 per coloro che, conservando un residuo visivo fino ad un ventesimo, beneficiano oggi dell'assegno nella misura di lire 12.000.

L'accertamento della cecità o del residuo visivo a norma dell'articolo 2 viene espletato da apposite Commissioni medico-oculistiche.

Si va incontro, in tal modo, ad una esigenza che si è rivelata a seguito della enorme affluenza di richieste pervenute all'Opera nazionale ciechi civili per l'ottenimento dell'assegno a vita, richieste che ammontano a circa 140.000. Infatti si hanno fondate ragioni per credere che tale cifra sia molto superiore a quella dei ciechi realmente esistenti in Italia.

Tale inconveniente, determinato dal fatto che non esiste attualmente un accertamento collegiale delle condizioni visive degli inte-

ressati e che pertanto coloro i quali aspirano al beneficio senza averne diritto, lungi dal sentirsi scoraggiati, confidano in una favorevole riuscita del loro tentativo, provoca un altrettanto grave inconveniente e cioè un eccezionale ingorgo di domande, per la cui definizione, resa ovviamente laboriosa, gli interessati devono attendere molto tempo.

Con la modifica su esposta si ottengono dispositivi di accertamento che consentano una più equa assegnazione del beneficio, eliminando gli inconvenienti sopra menzionati e si realizzano cospicue economie di bilancio poiché viene notevolmente ristretto il numero dei beneficiari mediante la eliminazione dei lamentati abusi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, è sostituito dal seguente:

« È stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta che non siano provvisti dei mezzi necessari per vivere.

L'Opera ha il compito dell'erogazione di detto assegno stabilito nella misura di lire 16.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 10.000 mensili per coloro che hanno una riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

L'assegno è corrisposto dal compimento del 18° anno di età.

ART. 2.

L'accertamento della cecità o del residuo visivo viene effettuato da apposite Commissioni medico-oculistiche regionali od interprovinciali composte da:

a) un medico oculista dell'ospedale o clinica universitaria più vicina al capoluogo ove ha sede la Commissione, che la presiede, nominato dal Ministero della sanità;

b) un medico oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili.

c) un medico oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Le Commissioni di cui al comma precedente dovranno essere costituite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge. L'onere derivante dal funzionamento delle predette Commissioni medico-oculistiche è a carico dell'Opera nazionale ciechi civili.